



Corte di Appello di Genova
Tribunale di Genova

Procura Generale di Genova
Procura della Repubblica di Genova

Tribunale di Sorveglianza di Genova

Tribunale per i Minorenni di Genova

premessi che i Capi degli Uffici del Palazzo di giustizia di Genova anche quali datori di lavoro hanno disposto in conseguenza dei provvedimenti normativi con forza di legge e di quelli amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di attuare il contenimento della diffusione della epidemia Covid-19 limitazioni alla attività dell'Ufficio, alla presenza dei magistrati, all'accesso degli Avvocati, della Polizia giudiziaria e del pubblico, per consentire lo svolgimento delle attività urgenti di cui al decreto legge 8 marzo 2020 n.11;

che per quanto riguarda la presenza del personale amministrativo la normativa vigente (DPCM 8 e 9 marzo e 11 marzo 2020) consente spostamenti interni al territorio motivate da comprovate esigenze lavorative e -art.1 comma 1 lettera e) DPCM 8 marzo 2020- raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie e di applicare - art.2 comma 2 lettera r)- le modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n.81- specie per favorire i lavoratori di patologie maggiormente esposti al rischio di contagio e che hanno l'obbligo di curarsi di figli minorenni rimasti a casa essendo stata sospesa l'attività scolastica anche dell'infanzia;

che peraltro dette misure come quelle dei riposi compensativi o dei permessi retribuiti previsti dagli accordi contrattuali possono riguardare solo un numero limitato di unità del personale amministrativo in servizio presso i singoli uffici e prescindono comunque dalla specifica attuale assegnazione del personale interessato ai singoli servizi;

che, per contrastare e contenere la estensione del contagio e a tutela della salute del personale amministrativo e per garantire al contempo la trattazione degli affari urgenti che potrebbe essere altrimenti compromessa perfino per la trattazione degli affari urgenti appare invece **indispensabile e urgente** prevedere la facoltà per il dirigente dell'Ufficio e per il Capo dell'Ufficio quale datore di lavoro di istituire dei presidi per i vari servizi dell'Ufficio giudiziario anche attraverso turnazioni

giornaliere o settimanali riducendo la presenza del personale necessario alle unità indispensabili e di imporre la assenza per il restante personale;

che a tale scopo non bastano né paiono decisive le disposizioni relative al cd lavoro in forma flessibile principalmente nelle forme dello smart working perché di fatto applicabile solo per settori limitati e sono pressochè inapplicabili per l'intero settore minorile e per il settore penale ad eccezione di servizi limitati quali le spese di giustizia stante la mancanza di collegamenti alla rete Giustizia e di apparecchi portatili per il personale amministrativo, né le disposizioni relative alle ferie, ai riposi compensativi e agli istituti contrattuali del CCNL vigente;

che tale misura (presidi con turnazioni per attività indifferibili con riduzione del personale) oltre a ridurre il rischio per i dipendenti lavoratori e per gli stessi magistrati attenuerebbe altresì il rischio di più gravi e maggiori assenze dei dipendenti nel caso alcuno di loro subisse il contagio o entrasse in contatto con persona contagiata, con compromissione oltre che della loro salute di tutto il servizio;

che risultano disponibili in quantità limitati presidi individuali di natura igienica sanitaria perché non ricevuti nonostante le continue e sollecite richieste;

che l'art.19 del Decreto legge 2.3.2020 n. 9 prevede peraltro che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165 imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da covid-19, adottati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DL 23.2.2020 n. 6 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge;

che non constano allo stato adottati provvedimenti di attuazione per la gestione dell'emergenza, emessi né ai sensi della disposizione citata di cui al comma 1 dell'art. 3 cit. né in via di urgenza ai sensi del comma 2 dello stesso art.3 come modificato dalla legge 5 marzo 2020 n.5 - che demanda tale attribuzione in via di urgenza al Presidente della Regione ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978 n.833, art. 11 del D.lvo 31.3.98 n.112 e dell'art.50 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lvo 18.8.2000 n.267- che impongano la assenza dal servizio dei dipendenti pubblici;

che il problema appare peraltro comune a tutto il comparto del pubblico impiego;

fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 1 lett. e) del DPCM 8.3.2020 nonché quanto previsto dal DPCM 11.3.2020 all'art.1 co 1 n.6,7,8.

Sentiti i Dirigenti dei rispettivi Uffici,
sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,
sentito il Presidente della Giunta Ligure dell'Associazione nazionale magistrati,

e fermo restando l'invito al senso di responsabilità del personale per l'utilizzo delle ferie non godute e dei permessi contrattualmente previsti.

I capi degli Uffici indicati in intestazione chiedono al Ministro della Funzione Pubblica e della Giustizia ovvero alle Autorità competenti ai sensi dell'art. 2 e 3 del DL 23.2.2020 n.6 conv. in legge 5 marzo 2020 n.13, di emanare tutti i provvedimenti necessari per garantire sia la salute del personale dalla diffusione del contagio COVID 19 sia la efficienza della attività giudiziaria urgente, attraverso la limitazione della presenza del personale amministrativo al numero di unità di personale ritenuto indispensabile dal Capo del singolo Ufficio ad assicurare la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti in base al DL 8 marzo 2019, consentendo la applicazione dell'art. 19 del DL 2 marzo 2020 n.9.

Ritenuta peraltro la indifferibilità ed urgenza dei provvedimenti idonei a contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, pur nel rispetto delle esigenze di servizio indispensabili, dispongono la individuazione nei rispettivi uffici del personale strettamente necessario per le attività urgenti previste e consentite, ferma restando per il restante personale l'applicabilità del lavoro agile di cui al DPCM 11.3.2020 e prec. ti, laddove concretamente utilizzabile, nonché degli istituti previsti dal CCNL vigente e, se del caso, in estremo subordine, dell'art.19 del DL 2.3.2020, fino alla adozione dei provvedimenti sopra sollecitati e comunque fino al 4.4.2020.


Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i magistrati e a tutto il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Genova, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai Dirigenti degli Uffici giudiziari del Distretto, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione pubblica, al Presidente della Regione Liguria, al Prefetto, al Sindaco di Genova, ai Dirigenti delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere del territorio della Città Metropolitana di Genova alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Genova 12.3.2020

Il Presidente della Corte di Appello di Genova
Maria Teresa Bonavia




Il Procuratore Generale ff
Tommaso Grassi




Il Presidente del Tribunale, anche quale Coordinatore del Giudice di Pace di Genova e Chiavari

Enrico Ravera



Il Procuratore presso il Tribunale

Francesco Cozzi




Il Presidente del tribunale per i Minorenni

Luca Villa



Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Gaetano Brusca



Per adesione

per Il Presidente della Sezione Ligure dell'ANM

Domenico Pellegrini

Laura Casale

